



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
ai sensi del d.lgs. 231/01**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre 2007
Primo aggiornamento approvato con delibera CdA del 23 aprile 2013
Secondo aggiornamento approvato con delibera CdA del 29 luglio 2016
Terzo aggiornamento approvato con delibera CdA del 3 maggio 2018
Quarto aggiornamento approvato con delibera CdA del 5 novembre 2020
Quinto aggiornamento approvato dal CdA il 5 agosto 2022
Sesto aggiornamento approvato dal CdA del 12 novembre 2024

1. Il decreto legislativo 231/2001 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, (il “Decreto” oppure il “Decreto 231” oppure il “D.lgs. 231/01”), è stato introdotto nell’ordinamento nazionale un regime di responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all’ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Il Decreto 231 fissa i principi generali della responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di attribuzione della stessa, le sanzioni irrogabili, il procedimento di accertamento della responsabilità e gli aspetti inerenti l’applicazione della sanzione.

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore, ovvero:

- sia stato commesso un “reato presupposto”;
- l’autore del “reato presupposto” sia riconducibile ad uno dei soggetti indicati dal legislatore;
- il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Inoltre, si rileva che la responsabilità dell’ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’ammnistia.

1.1. I reati presupposto

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non deriva da qualsiasi reato commesso da soggetti appartenenti alla Società, come meglio descritti al successivo paragrafo, ma discende soltanto dalla commissione di alcune fattispecie tassativamente indicate dal legislatore.

Tali fattispecie, dette anche “reati presupposto”, sono indicate dall’art. 24 all’art. 25 *duodevicies* del d.lgs. 231/01 ovvero vengono previste in alcune leggi speciali.

Per ragioni di chiarezza della presente Parte Generale, l'elenco dei singoli reati è riportato nell'Allegato I.

Occorre, poi, ricordare che la responsabilità amministrativa può derivare anche dalla commissione di un "reato presupposto" nelle forme del tentativo, ove quest'ultimo sia giuridicamente configurabile.

1.2. I criteri di imputazione oggettiva

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti di reato, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del decreto fa riferimento a due categorie di soggetti.

L'ente è responsabile per i reati commessi da:

- a) soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'Ente).

Inoltre, il legislatore richiede che il reato sia commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente".

Il "vantaggio" o l'"interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità: l'interesse della società va valutato *ex ante* mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*.

La responsabilità dell'ente viene meno nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

1.3. Criteri di imputazione soggettiva. L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione, in quanto ciò che si rimprovera

all'ente è il fatto di non aver adottato misure organizzative atte a prevenire il rischio reato.

Il criterio di imputazione soggettiva, legato alla colpevolezza di organizzazione, si differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

L'art. 6 del Decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto da parte dei vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (il "Modello" o il "Modello 231");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV" o "Organismo");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

Il Decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il Modello deve possedere per potere essere considerato efficace allo scopo e precisamente (art. 6 comma 2):

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) individuare un Organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

6) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Qualora, invece, il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l'art. 7 prevede che *“l'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* mentre *“è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”*. L'onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve.

Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a:

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

1.4. Le sanzioni applicabili

Il Decreto 231 prevede un articolato sistema di sanzioni, che può essere piuttosto gravoso a seconda del reato realizzato.

L'art. 9 del Decreto, infatti, prevede che possano essere irrogate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive e che possano essere disposte la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria consegue sempre alla condanna definitiva e viene determinata per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille).

L'importo di una quota varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2).

L'art. 12 del D.lgs. 231/01 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall'art. 21 del Decreto in caso di pluralità di illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono previste e consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condizione per l'applicazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

1. che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non possono, invece, essere comminate nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Vi è, inoltre, un'ulteriore ipotesi di esenzione. Infatti, la sanzione interdittiva non viene applicata qualora concorrano tutte le seguenti condizioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Qualora queste condizioni vengano poste in essere tardivamente, e sempre che l'Ente ne abbia fatto espressa richiesta entro 20 giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, è possibile ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78).

Nella scelta della sanzione interdittiva idonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure pecuniarie.

È possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.

In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) non può essere comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee: la loro durata non può essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni.

Tuttavia, nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

La legge n. 3/2019 ha inserito un pesante inasprimento delle previsioni in materia di sanzioni interdittive in ipotesi dei reati di cui all'art. 25 comma 2 (fattispecie previste e punite dagli artt. 319, 319-ter, comma 1, 322, commi 2 e 4, c.p.) e comma 3 (fattispecie previste e punite dagli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante

entità, 319-ter, comma 2, 319-quater, 321 c.p.), prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore ai 7, nel caso di reato commesso da soggetti apicali e non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettera b).

Qualora, poi, l'ente si sia adoperato, prima della sentenza di primo grado, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'Ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

1.5. Le misure cautelari

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado dell'esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la

misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.

Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, ma non può superare un anno e quattro mesi (art. 51, comma 2).

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

1.6. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/01, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/01 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del D.lgs. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica che potrebbe verificarsi frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.7. Le “linee guida” di Confindustria

L’art. 6 del D.lgs. 231/01 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Dette Linee Guida sono state aggiornate nell’anno 2008, successivamente nel mese di marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia e, da ultimo, a giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. lgs. 231/01.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;

- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. La Società

Le informazioni di carattere generale relative alla società DeA Capital Partecipazioni S.p.A. sono riportate nella tabella seguente

Denominazione	DeA Capital Partecipazioni S.p.A.
Sede Legale	Milano – Via Brera n. 21
Sede Operativa	Milano – Via Brera n. 21
Registro Imprese	02314480969
Numero REA	1417375
Capitale Sociale	600.000, 00
Certificazioni	Nessuna
CCNL applicato	-
Sito web	www.deacapital.com

2.1. L'oggetto Sociale

DeA Capital Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche “DeA Capital Partecipazioni” o la “Società”) è una Holding con attività di assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico.

Oggetto della Società è la prestazione di servizi di natura tecnico-amministrativa ad imprese collegate, controllate, controllanti o comunque facenti parte del gruppo cui la Società appartiene.

L'attività aziendale comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di sistemi di rilevazione dati a fini contabili e la tenuta di contabilità e assistenza nell'elaborazione di bilanci, budgets, piani economico-finanziari;
- l'acquisto non finalizzato alla vendita, il possesso e la gestione di partecipazioni in altre società o imprese in Italia ed all'estero;
- operazioni di finanziamento e conclusione di accordi finanziari a supporto di iniziative industriali, immobiliari, commerciali e finanziarie intraprese da imprese collegate, controllate, controllanti o, comunque, facenti parte del gruppo cui la società appartiene.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari ed industriali ritenute necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività fiduciarie e quelle che le leggi riservano a società di tipo particolare od aventi caratteristiche o requisiti particolari, ed in particolare sono escluse la sollecitazione del pubblico risparmio, le attività di cui alle leggi n.1815 e 1966 del 23 novembre 1939, le attività di cui all'articolo 18 della legge 216/74, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, e le attività di intermediazione mobiliare come definite dal d.lgs. 58/98, nonché lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività di cui agli articoli 106 e 121 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 e all'articolo 16 della legge 108/96.

2.2. Il Modello di *governance*

Il sistema di amministrazione adottato è di tipo tradizionale, con un Consiglio di Amministrazione in cui siedono cinque consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, con esclusione di quei soli atti che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Al momento dell'aggiornamento del Modello, all'interno del Consiglio di Amministrazione è stato nominato il Presidente, nonché un Amministratore Delegato.

La legale rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

Al Presidente sono stati attribuiti i seguenti poteri, compiti e facoltà, con firma singola:

1. dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
2. rappresentare la Società dinnanzi a terzi, ivi incluso nei confronti della pubblica amministrazione, delle autorità fiscali, regolamentari e di vigilanza, con espressa facoltà di sottoscrivere e presentare ogni dichiarazione e documentazione obbligatoria;
3. rappresentare la Società dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria e/o amministrativa, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, con il potere di instaurare, conciliare, rinunciare e/o

- accettare rinunzie sia all'azione che agli atti e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli e di nominare avvocati e procuratori alle liti ed arbitri per la difesa degli interessi della Società;
4. provvedere al pagamento di oblazioni, imposte, tasse, interessi di mora, penali, multe, ammende e spese di esazione, stipendi e contributi senza limiti di importo;
 5. costituire, modificare ed estinguere con banche, istituti di credito in generale e uffici postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza, contratti di borsa anche per l'acquisto a termine di valute estere in relazione ad obbligazioni assunte dalla società verso/da terzi;
 6. fino all'importo di Euro 1.000.000 (un milione) per singola operazione: (i) effettuare operazioni su conti correnti della Società presso istituti di credito ed uffici postali in qualsiasi forma nei limiti delle linee attive o di fido; (ii) emettere e girare assegni bancari; fare emettere e girare assegni circolari e vaglia; (iii) emettere, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari;
 7. esigere e incassare crediti, interessi, utili e dividendi, somme di denaro, assegni bancari, circolari e vaglia, valori e titoli, rilasciando quietanze e ricevute;
 8. firmare ogni atto o documento connesso con il disbrigo di pratiche riguardanti la gestione dei servizi sociali e sanitari e delle attività assistenziali della Società;
 9. firmare la corrispondenza ordinaria della società;
 10. stipulare, modificare e risolvere contratti di somministrazione per le forniture di energia di ogni tipo, quali acqua, luce, gas, e contratti di utenza telefonica, telematica e di ogni altro tipo;
 11. stipulare, modificare e risolvere contratti di assicurazione per qualunque genere di rischio, di leasing, di factoring, che comportino un impegno economico non superiore ad Euro 100.000 (centomila) per singolo atto;

12. stipulare, modificare e risolvere contratti di approvvigionamento per l'acquisizione di tecnologie, prodotti e servizi nel campo dell'informatica, dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'automazione d'ufficio che comportino un impegno economico non superiore ad Euro 100.000 (centomila) per singolo atto;
13. conferire incarichi a professionisti e consulenti esterni, che comportino un impegno economico per la Società non superiore ad Euro 100.000 (centomila) per singolo contratto;
14. stipulare, modificare e risolvere ogni atto, documento, contratto diversi da quelli indicati nei precedenti punti, che comporti un impegno di spesa, anche prospettico, non superiore ad Euro 100.000 (centomila) per singolo atto;
15. provvedere all'investimento delle disponibilità, nonché al successivo disinvestimento, nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente;
16. rappresentare la Società nei rapporti con le società controllate e/o partecipate, ivi incluso intervenendo e votando, in nome e per conto della società, nelle assemblee (da tenersi in qualsivoglia forma, anche mediante consultazione scritta) delle società controllate e/o partecipate;
17. nominare e revocare procuratori speciali per l'esercizio di uno o più atti o di categorie di atti purché nell'ambito dei poteri conferitigli.

Come anticipato, il Consiglio ha individuato anche un Amministratore Delegato, a cui sono stati conferiti i seguenti compiti, poteri e facoltà, da esercitarsi esclusivamente nell'ambito del progetto di sviluppo della piattaforma estera di real estate (il "business"), con firma singola:

1. dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
2. definire le linee di indirizzo aventi ad oggetto lo sviluppo del business della società, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
3. rappresentare la Società nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'autorità fiscale, l'autorità garante della concorrenza e del mercato e gli

- altri competenti enti pubblici e privati, anche all'estero, sottoscrivendo e presentando ogni dichiarazione e documentazione obbligatoria;
4. rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria e/o amministrativa, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, con il potere di instaurare, conciliare, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli e di nominare avvocati e procuratori alle liti ed arbitri per la difesa degli interessi della Società;
 5. provvedere al pagamento di oblazioni, imposte, tasse, interessi di mora, penali, multe, ammende e spese di esazione, stipendi e contributi senza limiti di importo;
 6. costituire, modificare ed estinguere, con banche, istituti di credito in genere ed uffici postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza, contratti di borsa anche per l'acquisto a termine di valute estere in relazione ad obbligazioni assunte dalla Società verso terzi;
 7. fino all'importo di euro 1.000.000 (un milione) per singola operazione: (i) effettuare operazioni su conti correnti della Società presso istituti di credito ed uffici postali in qualsiasi forma nei limiti delle linee attive o di fido; (ii) emettere e girare assegni bancari; fare emettere e girare assegni circolari e vaglia; (iii) emettere, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari;
 8. esigere e incassare crediti, interessi, utili e dividendi, somme di denaro, valori e titoli, rilasciando quietanze e ricevute;
 9. firmare la corrispondenza ordinaria della Società;
 10. conferire incarichi a professionisti e consulenti esterni, che comportino un impegno economico per la Società non superiore ad euro 100.000 (centomila) per singolo contratto;
 11. svolgere attività di scouting e selezione di possibili investitori e partner europei con i quali costituire joint-venture e avviare accordi di partnership nell'ambito delle iniziative di business;

12. sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte di co-investimento nelle iniziative promosse nell'ambito del business; resta inteso che è competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione valutare ed approvare le proposte di investimento;
13. definire le politiche retributive per dirigenti e collaboratori stabili, che comportino un impegno economico per la Società non superiore ad euro 100.000 (centomila) in ragione d'anno per ciascun dirigente/collaboratore;
14. sottoscrivere lettere di intenti non vincolanti e impegni di confidenzialità;
15. sottoscrivere domande, dichiarazioni, istanze, corrispondenza ed ogni altra documentazione inerente all'attività operativa di sviluppo del business, purché non idonea a comportare l'assunzione di obbligazioni da parte della società;
16. provvedere a tutti gli adempimenti connessi alle disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro, in particolare in materia di assicurazioni, indennità, contributi, imposte, tasse, tributi ed altro;
17. stipulare, modificare e risolvere ogni atto, documento, contratto diversi da quelli indicati nei precedenti punti 10 e 13 - purché nell'ambito del business -, che comporti un impegno di spesa, anche prospettico, non superiore ad euro 100.000 (centomila) per singolo atto;
18. provvedere all'investimento delle disponibilità, nonché al successivo disinvestimento, nell'ambito delle direttive generali stabilite dal Consiglio di amministrazione e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente;
19. in aggiunta a quanto sopra e nei limiti previsti dal budget annuale della Società approvato dal Consiglio di amministrazione (il "budget"), (i) negoziare e sottoscrivere contratti di finanziamento a favore delle controllate estere, a condizione che tali operazioni siano singolarmente e specificamente previste nel budget; (ii) sottoscrivere e dare esecuzione ad atti che comportino costi da parte della Società, nel rispetto dei limiti previsti nel budget;
20. nominare e revocare procuratori speciali per l'esercizio di uno o più atti o di categorie di atti purché nell'ambito dei poteri conferitigli.

Sono, inoltre, stati attribuiti compiti specifici ad un Consigliere, in quanto responsabile delle attività di sviluppo e gestione della piattaforma estera di *real estate*.

Al suddetto Consigliere, in coordinamento con l'Amministratore Delegato, sono attribuiti i seguenti compiti, poteri e facoltà, da esercitarsi esclusivamente nell'ambito del progetto di sviluppo della piattaforma estera di *real estate* (il "business"), con firma singola:

1. svolgere attività di *scouting* e selezione di possibili investitori e partner europei con i quali costituire *joint-venture* e avviare accordi di partnership nell'ambito del business, purché tale attività non sia idonea a comportare l'assunzione di obbligazioni da parte della Società;
2. previo consenso dell'Amministratore Delegato, sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte di co-investimento promosse dalla piattaforma nell'ambito del business; resta inteso che è competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione valutare ed approvare le proposte di investimento;
3. sottoscrivere lettere di intenti non vincolanti e impegni di confidenzialità;
4. sottoscrivere domande, dichiarazioni, istanze, corrispondenza ed ogni altra documentazione inerente all'attività operativa di sviluppo connessa al business, purché non idonea a comportare l'assunzione di obbligazioni da parte della Società;
5. nominare e revocare procuratori speciali per l'esercizio di uno o più atti o di categorie di atti purché nell'ambito dei poteri conferitigli.

L'organo di controllo è il Collegio sindacale, che è composto da cinque sindaci, di cui tre effettivi e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, nonché la nomina, la cessazione e la sostituzione dei sindaci sono regolate dalle disposizioni di legge.

Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione.

2.3. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. non è articolata in quanto non ha in forze dipendenti.

2.4. Il sistema informativo

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, riveste un ruolo significativo anche il Sistema Informativo.

Date le peculiarità indicate al precedente Paragrafo 2.3., la Società utilizza il sistema gestito dal Socio Unico DeA Capital S.p.A.

2.5. I rapporti infra gruppo

La Società appartiene al Gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A., che la controlla al 100%.

Tra DeA Capital Partecipazioni S.p.A. ed il Socio Unico DeA Capital S.p.A. è stato stipulato un contratto di erogazione di servizi, in forza del quale, DeA Capital eroga a DeA Capital Partecipazioni S.p.A. i servizi legali, societari, *advisory*, monitoraggio investimenti e di amministrazione, finanza e controllo.

DeA Capital Partecipazioni S.p.A. controlla le seguenti Società, che a loro volta detengono quote di altre Società del gruppo, con le sottoindicate quote:

- 90,97% del capitale di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (già IDEa Fimit SGR S.p.A.);
- 70% del capitale di DeA Capital Real Estate France S.A.;
- 73% del capitale di DeA Capital Real Estate Iberia S.L.;
- 100% del capitale di DeA Capital Real Estate Germany GmbH;
- 100% del capitale di Dea Real Estate Fund Management S.à r.l. (indirettamente, tramite DeA Capital Real Estate Germany GmbH);
- 100% del capitale di DeA Capital ERE I GP S.à r.l.;
- 100% del capitale di DeAREIF I SICAV-RAIF. S.c.a. (di cui il 90,70% direttamente e il 0,3% indirettamente tramite DeA Capital ERE I GP S.à r.l.);
- 100% del capitale di DeA Capital Bobigny SASU;
- 100% del capitale di DeA Capital Noisy SASU;
- 100% del capitale di DeA Capital Real Estate Poland.

Si allega al Modello una struttura societaria del Gruppo da cui si evince un organigramma illustrativo delle partecipazioni detenute da DeA Capital Partecipazioni S.p.A. (Allegato II).

2.6. Il Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica l'adozione di un Codice Etico quale strumento di *governance* costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Come sopra indicato, per mantenere una continuità di politica aziendale con il Gruppo DeA Capital, è stato attuato un Codice Etico che si allinea ai principi della controllante e ne trae spunto pur essendo stato adeguato alla struttura societaria. Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dalla Società.

In tale prospettiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale" ma privo di una specifica procedurizzazione. L'efficacia del sistema di controllo interno, infatti, dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli. Tuttavia, è necessario realizzare una stretta integrazione fra Modello organizzativo e Codice Etico in modo da formare un *corpus* di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico ha, quindi, efficacia cogente per i destinatari (Allegato III).

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs. 231/01, DeA Capital Partecipazioni S.p.A. (allora denominata FARE Holding S.p.A.) ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato in data 24 ottobre 2007.

Successivamente lo stesso è stato oggetto di aggiornamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società (allora DeA Capital RE S.p.A.) in data 23 aprile 2013.

Inoltre, alla luce delle modifiche societarie intercorse e degli aggiornamenti legislativi che nel frattempo sono intervenuti, la Società ha deciso di provvedere ad una completa revisione del Modello Organizzativo, approvata con delibera del CdA del 29 luglio 2016.

In data 3 maggio 2018 il Modello è stato ulteriormente aggiornato a fronte delle modifiche intervenute a livello di Gruppo ed alla luce delle seguenti novelle legislative: i) Legge 199/2016: ha inserito il reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” di cui all’art. 603 *bis* c.p., tra i reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001); ii) Legge 236/2016: ha previsto il reato di “*Traffico di organi prelevati da persona vivente*”, di cui all’art. 601 *bis* c.p., tra le aggravanti del reato presupposto di criminalità organizzata di cui all’art. 416 c.p. (art. 24 *ter* D.lgs. 231/2001); iii) D.lgs. 38/2017: ha modificato il reato di “*Corruzione fra privati*” ed ha inserito il nuovo reato di “*Istigazione alla corruzione fra privati*” (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001); iv) Legge 161/2017: ha introdotto tra i reati presupposto, di cui all’art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001, reati in materia di immigrazione clandestina; v) Legge 167/2017: ha previsto nel Decreto 231/01 l’art. 25 *terdecies*, rubricato “*Xenofobia e Razzismo*”; vi) Legge 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” che disciplina il c.d. *whistleblowing*.

Con il quarto aggiornamento, adottato con delibera del 5 novembre 2020, è stata effettuata la revisione generale del *risk assesment* ed il Modello è stato aggiornato alla luce delle seguenti novità legislative in tema di D.lgs. 231/2001: i) Legge n. 3/2019, recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di*

trasparenza dei partiti e movimenti politici”, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 il riformato reato di Traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p. e ha previsto la procedibilità d’ufficio dei reati di corruzione fra privati, già presupposto, nonché ha inciso sul sistema delle sanzioni interdittive; ii) Legge n. 39/2019 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *quaterdecies* “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*” che prevede la rilevanza dei reati di “*Frode in competizioni sportive*” e di “*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*”, rispettivamente disciplinati dagli artt. 1 e 4 della legge 401/1989; iii) Legge n. 43/2019, n. 43 che ha modificato l’art. 416-ter “*Scambio elettorale politico-mafioso*”, già reato presupposto ai sensi dell’art. 24 ter D.lgs. 231/01, ampliandone l’operatività e aumentandone la cornice edittale; iv) D.L. n. 105/2019 (convertito con modificazione dalla Legge n. 133/2019) recante “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*” in tema di *cybercrime*; v) D.lgs. n. 107/2018 che ha apportato modifiche agli artt. 184 e 185 del TUF; vi) D.L. n. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019) che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25- *quinquiesdecies* (Reati tributari), prevedendo come reati presupposto della responsabilità delle società le seguenti fattispecie previsti dal D.lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (all’art. 8, comma 1 e comma 2-bis), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11); vii) D.lgs. n. 75/2020 che: ha inserito nuove fattispecie e modificato alcuni reati presupposto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, nonché ha inserito ulteriori reati tributati all’art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, oltre che introdotto il nuovo art. 25 *sexiesdecies* “*Contrabbando*”.

Successivamente, con delibera consiliare del 5 agosto 2022, il Modello è stato aggiornato per la quinta volta alla luce delle seguenti novità legislative in tema di D.lgs. 231/01:

- ✓ D.lgs. 184/2021 - in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla “*lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*” – che ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art.25-octies.1 rubricato “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”;
- ✓ D.lgs. 195/2021 – in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla “*lotta al riciclaggio mediante diritto penale*” – che ha previsto modifiche alle fattispecie di cui all’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, ovvero ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.);
- ✓ Legge 238/2021 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - legge europea 2019-2020*”, che ha previsto la modifica di talune fattispecie incluse nel D.lgs. 231/2001, in particolare: i) reati informatici di cui all’art.24 bis, ii) reati contro la personalità individuale di cui all’art. 25 quinquies e iii) reati in materia di abusi di mercato di cui all’art.25 sexies;
- ✓ Legge 22/2022 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e l’art. 25-duodevicies “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”;
- ✓ D.L. 4/2022 - convertito, con modificazioni dalla Legge 25/2022 - che ha modificato taluni reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001.

La presente versione del Modello, adottata con delibera consiliare del 18 novembre 2024, costituisce l’ultimo aggiornamento che tiene conto delle seguenti novità legislative in tema di D.lgs. 231/01:

- ✓ D.lgs. 156/2022, “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”, che ha apportato talune

- modifiche in relazione ai reati tributari e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ D.lgs. 19/2023, che ha inserito tra i reati societari di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01 il reato di cui all'art. 54 D.lgs. 19/2023 "*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*" relativo alle operazioni di fusione transfrontaliera;
 - ✓ D.lgs. 24/2023 – di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – in tema di *whistleblowing*;
 - ✓ Legge 93/2023, che ha introdotto una nuova lettera h-bis) al reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, già incluso nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25-novies "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*";
 - ✓ Legge 137/2023 di conversione con modificazioni del D.L. 105/2023, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001: i) all'art. 24 i reati di cui agli artt. 353 (turbata libertà degli incanti) e 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e ii) all'art. 25 octies¹ il reato di cui all'art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), nonché ha modificato taluni reati ambientali di cui all'art. 25 undecies (inquinamento ambientale e disastro ambientale, di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p.);
 - ✓ Legge 206/2023, che ha modificato l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) di cui all'art. 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001;
 - ✓ Legge 6/2024, che ha modificato la fattispecie di cui all'art. 518 duodecies c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) di cui all'art. 25 septiesdecies del D.lgs. 231/2001, al fine di circoscriverne la punibilità;
 - ✓ L. 56/2024 - di conversione con modificazioni del D.L. 19/2024, che ha introdotto un secondo comma all'art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), già reato presupposto incluso all'art. 25 octies 1 del D.lgs. 231/2001;

- ✓ D.lgs. 87/2024 che ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario, modificando alcuni articoli del D.lgs. 74/2000 previsti dall'art. 25 quinquiesdecies (*Reati tributari*) del D.lgs. 231/2001;
- ✓ Legge 90/2024 recante “*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*” che ha apportato talune modifiche all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 relativo ai reati informatici e, in particolare: i) ha inserito talune circostanze aggravanti e inasprito le pene di alcuni reati presupposto; ii) ha abrogato l'art. 615 quinquies c.p. e introdotto nell'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 il nuovo reato presupposto di cui all'art. 635 quater.1 c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); iii) ha introdotto il nuovo reato di estorsione informatica di cui all'art. 629, comma 3 c.p.
- ✓ Legge n. 112/2024 – di conversione con modificazioni del D.L. 92/2024 - che ha inserito all'interno dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 relativo ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il nuovo illecito penale di cui all'art. 314 bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili);
- ✓ Legge n. 114/2024, che ha abrogato il reato di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e ha modificato l'art. 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite), previsti dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001 relativo ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ D.lgs. 141/2024 recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*” che ha modificato l'art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 relativo ai reati di contrabbando.

In occasione dei diversi aggiornamenti del Modello, è stata anche effettuata una revisione generale del risk assessment che ha riguardato le nuove previsioni incriminatrici e la verifica dell'attualità di quanto già previsto nel Modello.

La Società ritiene che l'adozione del Modello costituisca, unitamente alla codificazione di precise regole di comportamento, un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome o/e per

conto della società, affinché nell'espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica ed in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello, adottate dalla Società controllante DeA Capital S.p.A. che gestisce talune attività aziendali in virtù dei contratti di servizi attivi, come indicato al precedente paragrafo 2.5..

Lo scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina.

Il Modello Organizzativo è "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.lgs. 231/01, e, pertanto, la competenza in merito alle eventuali modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di amministrazione di DeA Capital Partecipazioni S.p.A..

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs. 231/01 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della società in un procedimento relativo all'accertamento della sua responsabilità, la revisione delle procedure richiamate nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza, coadiuvandosi con le funzioni eventualmente interessate, potrà proporre al CdA eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Le modifiche di carattere non sostanziale verranno comunicate al CdA con cadenza annuale e da questi ratificate.

3.1. Obiettivi e finalità

L'adozione del Modello per DeA Capital Partecipazioni S.p.A. non solo è un modo per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto 231, ma è anche uno strumento per migliorare il proprio sistema di gestione dell'attività e di controllo della stessa.

Inoltre, grazie all'individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, la Società si propone le finalità di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società pienamente consapevoli che i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della stessa oltre che alle disposizioni di legge;
- rendere tali soggetti consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- determinare una piena consapevolezza che i comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2. Destinatari

Sono destinatari del Modello, con il conseguente impegno al costante rispetto dello stesso:

1. gli Amministratori e i Sindaci della Società;
2. i Dirigenti e i dipendenti, ove presenti;
3. i collaboratori ed i consulenti di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili;
4. i fornitori ed i partner commerciali nei limiti e con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4.3.

3.3. Attività preliminare alla creazione del Modello Organizzativo

Gli elementi che devono caratterizzare un Modello organizzativo, per avere efficacia secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/01, sono l'effettività e l'adeguatezza.

L'effettività si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'adeguatezza dipende, invece, dall'idoneità in concreto del Modello a prevenire i reati contemplati nel decreto.

Essa è garantita dall'esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o "processi sensibili" che possiedono caratteristiche anomale.

Pertanto, la predisposizione del Modello di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/01.

Sono stati, quindi, analizzati e rivalutati in occasione degli aggiornamenti del Modello:

- il modello di *governance*;
- la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe;
- i rapporti infra-gruppo;
- il sistema informativo;
- il codice etico.

3.3.1. Il risk assessment

Una volta valutata la struttura organizzativa della Società, si è proceduto ad analizzare tutta l'attività di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. al fine di individuare tra i "reati presupposto" previsti dal Decreto 231 quelli che, seppur in via ipotetica ed astratta, possono configurarsi nella realtà aziendale.

In questo contesto si è sempre tenuto a mente il fatto che la valutazione in commento non possa basarsi esclusivamente sul concetto di "rischio accettabile" come inteso normalmente nel contesto economico-societario.

Infatti, dal punto di vista economico il rischio è considerato “accettabile” quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere.

Ovviamente tale percorso logico non è sufficiente per soddisfare i principi previsti dal Decreto 231.

Tuttavia, è fondamentale individuare una soglia di rischio, posto che altrimenti la quantità di controlli preventivi diventerebbe virtualmente infinita, con le evidenti conseguenze da un lato sulla effettività del Modello, dall’altro sulla continuità operativa della Società.

Con riferimento alle fattispecie dolose si ritiene che il rischio sia adeguatamente fronteggiato quando il sistema di controllo preventivo è tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento, così aderendo al dettato normativo del Decreto 231.

Quanto, invece, ai reati colposi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata dalla realizzazione di una condotta, ovviamente connotata da involontarietà e non conforme ai principi ed alle regole previste dal Modello, nonostante la previsione di protocolli specifici e la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell’apposito Organismo di Vigilanza.

Pertanto, posto che il Modello deve fronteggiare sia ipotesi dolose sia ipotesi colpose, il primo obiettivo da perseguire è la regolamentazione ed il presidio delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione.

Su questo presupposto logico si è provveduto a mappare le aree potenzialmente esposte a rischio di reato, avendo come punto di riferimento le *best practices* e le indicazioni fornite dalle linee guida di Confindustria.

L’attività si è concretizzata in alcune interviste ai soggetti apicali della Società, nell’analisi di documenti interni da cui poter ricavare informazioni rilevanti (ad esempio registro infortuni, documenti forniti dagli Affari Legali e registro sanzioni disciplinari) e nell’analisi di eventuali presidi organizzativi già posti in essere, come specificato nel successivo paragrafo.

3.3.2. Analisi dei protocolli esistenti

Durante la fase di *risk assessment* si è provveduto a raccogliere e analizzare:

- procedure già esistenti adottate dalla Società controllante DeA Capital S.p.A. che gestisce talune attività aziendali in virtù dei contratti di servizi attivi - come indicato al precedente paragrafo 2.5. - ed applicabili a DeA Capital Partecipazioni con riferimento al Modello Organizzativo vigente,
- registrazioni o documenti in grado di dare evidenza dei processi interni,
- modalità di gestione e di esercizio delle attività di controllo,

al fine di tenere nella dovuta considerazione quanto già messo in atto dall'azienda e valutarne l'idoneità anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Pertanto, a fronte di attività a rischio non sufficientemente presidiate, si è chiesto ai soggetti interessati di identificare gli interventi considerati efficaci ed idonei a fronteggiare compiutamente il rischio.

3.4. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio (“aree sensibili”) in relazione ad alcune tipologie di reato

Tenuto conto che DeA Capital Partecipazioni S.p.A. non ha ruoli operativi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a seguito dell'attività di analisi, studio e approfondimento come sopra descritto, è emerso che le “aree sensibili” riguardano, allo stato attuale, principalmente le seguenti categorie di reati:

- A. Reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- B. Reati societari e di corruzione fra privati;
- C. Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di denaro proveniente da attività illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori
- D. Reati tributari.

Per ogni categoria di reato è prevista una apposita Parte Speciale in cui vengono anche descritti analiticamente i singoli «processi sensibili» identificati all'esito della fase valutativa.

Il Modello potrà essere implementato con ulteriori parti speciali relative a reati di nuova introduzione nel D.lgs. 231/01 qualora, a seguito del processo di valutazione dei rischi, la Società dovesse rilevare l'esistenza di aree sensibili con riferimento alle fattispecie criminose prese in considerazione.

3.5. Individuazione dei reati considerati a “rischio non rilevante”

A seguito dell'attività di mappatura, si ritiene che il rischio di commissione di alcune categorie di reati non sia ragionevolmente ravvisabile.

➤ **Reati informatici**

Tale ipotesi è stata esclusa in quanto non vi sono dipendenti né postazioni informatiche operative proprie. Sul punto si è ritenuto valido ed efficace il sistema di controllo e verifica, nonché le relative procedure riferibili a DeA Capital S.p.A. che eroga materialmente il servizio alla Società che qui si richiamano integralmente.

Inoltre, non è stata rilevata nessuna attività sensibile in relazione alle disposizioni per il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotte con il D.L 105/2019 in quanto la Società non rientra nel novero dei soggetti tenuti ad adempiere alle relative previsioni.

➤ **Delitti di Criminalità Organizzata**

In relazione ai seguenti reati ricompresi nell'art. 24 ter D.lgs. 231/01:

- associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 codice penale), tratta di persone (art. 601 codice penale), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 codice penale), violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (art. 12, comma 3 bis T.U. Immigrazione) e delle norme sulla condizione dello straniero;
- scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale),
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale);
- delitti in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5 c.p.p.)

alla luce delle attività svolte dalla Società (rispetto alle quali pare inverosimile parlare di schiavitù, armi o stupefacenti), si esclude qualsiasi rilevanza, attuale o futura, degli stessi.

Per le altre forme di delitto associativo o “di criminalità organizzata” prese in considerazione dal D.lgs. 231/01, sempre considerando l’attività concretamente svolta dalla Società, non si ravvisa un rischio specifico.

➤ **Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento**

La Società non dispone – anche per ragioni connesse alla sua realtà operativa – di strumenti che consentano le falsificazioni prese in considerazione dall’art. 25 bis.

Alla luce della logica legislativa del d.lgs. 231/01, di sanzionare in via prioritaria le devianze patologiche dell’attività imprenditoriale, pare evidente (anche dalla lettura del mero elenco delle singole fattispecie) la lontananza dei reati qui considerati dalla realtà della Società e dalla ratio legislativa del Decreto 231, in quanto tutte espressione di una criminalità intrinseca ben lontana da qualsiasi realtà imprenditoriale lecita.

➤ **Delitti contro l’industria ed il commercio**

Tale area è stata valutata come a rischio remoto in quanto la Società non ha gli strumenti operativi per porre in essere tali fattispecie, se non tramite l’operato delle controllate, ai cui Modelli si rinvia per gli specifici protocolli di controllo, con riguardo all’attività commerciale, che se svolta in modo distorto, potrebbe astrattamente integrare i reati di “*Turbata libertà dell’industria o del commercio*” di cui all’art. 513 c.p. e “*Illecita concorrenza con minaccia o violenza*” previsto dall’art. 513 bis c.p..

➤ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico**

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, introduce nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-quater. Ai sensi di tale norma, costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Inoltre, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Pertanto, questa categoria di reati opera un rinvio aperto a tutte le ipotesi di reato avente finalità di terrorismo e mira a colpire quelle persone giuridiche che solo apparentemente operano legittimamente e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, ma in realtà foraggiano e supportano organizzazione terroristiche.

Se si considera che per aversi responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01 è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, pare assolutamente remoto per DeA Capital Partecipazioni S.p.A. qualsiasi rischio sotteso a tale categoria di reati anche perché, normalmente, l'interesse che anima chi commette reati connotati da finalità terroristica è di natura ideologica o religiosa, così totalmente prescindendo da logiche d'impresa o interessi economici. Oltre a tale osservazione, specifica per reati quali l'arruolamento, l'addestramento e l'attentato, occorre considerare in termini generali che i reati sopra indicati hanno natura plurisoggettiva e un orientamento finalistico che non pare essere effettivamente concretizzabile nel contesto aziendale.

➤ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Anche in relazione a tale delitto non pare sussistere, astrattamente e realisticamente, alcuna area di rischio per la Società.

Ciò non solo per l'impossibilità di ravvisare alcun interesse o vantaggio per la Società in relazione a tale tipologia di reato, ma anche perché DeA Capital Partecipazioni S.p.A. non ha alcuno strumento per poter commettere materialmente il fatto, non operando in ambito sanitario, area economica in cui un rischio astratto potrebbe forse ravvisarsi.

➤ **Reati contro la personalità individuale**

Considerata l'attività di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. non pare in alcun modo ipotizzabile un rischio relativo ai reati di: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Tratta di persone; Acquisto ed alienazione di schiavi; Adescamento di minorenni.

Analoghe valutazioni con riferimento al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tenuto conto che la Società: i) non ha in forze personale dipendente, ii) non ricorre ad agenzie di somministrazione e iii) le ipotesi di affidamento di attività in appalto sono estremamente ridotte.

Anche in relazione ai delitti di Detenzione di materiale pornografico e Pornografia virtuale qualsiasi rischio è escluso, e ciò per due ordini di ragioni. La prima riguarda direttamente la struttura delle due fattispecie che prevede, come elemento oggettivo del reato, il possesso di immagini di minori di anni 18. Il secondo motivo, di ordine sostanziale e strettamente attinente all'illecito ex d.lgs. 231/01, si fonda sulla logica riflessione che, pur ammettendo astrattamente la detenzione di materiale pornografico (accesso e scarico da siti web), non risulta ipotizzabile, neanche astrattamente, che ciò avvenga nell'interesse o a vantaggio della Società. È ciò non solo per ragioni etiche e morali di impresa, ma anche per la totale estraneità al core business ed all'oggetto sociale della stessa.

➤ **Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato**

Gli illeciti di Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis, TUF) e di Manipolazione di mercato (artt. 185 e 187 ter, TUF) prevedono, quale elemento costitutivo, l'esistenza di informazioni privilegiate, come definite dal D.lgs.

58/98, Testo Unico della Finanza (TUF), ovvero di “mercati” come definiti dal medesimo atto normativo.

In sede di ultimo aggiornamento del Modello è stato valutato che, in data 8 marzo 2023, è stata finalizzata l’operazione di revoca dalla quotazione delle azioni della Società controllante DeA Capital S.p.A.. Inoltre, è stato approfondito che DeA Capital Partecipazioni possiede investimenti minori in società quotate e che rispetto a tali investimenti alla Società non vengono fornite informazioni che potrebbero assumere il carattere di privilegiato/riservato, ricevendo unicamente le informazioni diffuse al pubblico.

In conseguenza, quindi, del *delisting* della controllante DeA Capital S.p.A. e dalle operazioni di investimento svolte DeA Capital Partecipazioni, è stato escluso che le attività della Società possono avere impatto sul valore di strumenti quotati.

Pertanto, è stato rivalutato il rischio - precedentemente indicato come residuale a mero scopo prudenziale - classificandolo come remoto.

➤ **Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche**

Quanto ai reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 25 septies, il rischio è remoto, a fronte del fatto che al momento la Società non ha in forze personale dipendente.

➤ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

La configurabilità dei delitti presi in considerazione dall’art. 25 octies 1 appare, allo stato, difficilmente realizzabile, alla luce dell’oggetto sociale e del fatto che la Società non risulta avere a disposizione strumenti tecnici idonei a contraffare strumenti di pagamento o ad alterare il funzionamento di sistemi informatici.

Nessun profilo di rischio è stato ravvisato neppure con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 493 ter c.p. “*indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” tenuto conto che non vi sono carte di credito aziendali o di altri strumenti di pagamento analoghi forniti dalla Società.

In ogni caso, si rinvia ai principi comportamentali contenuti all’interno del Codice Etico.

Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 512 bis c.p. “*trasferimento fraudolento di valori*”, sono stati individuati, a scopo cautelativo, limitati profili di rischio in

relazione alle operazioni straordinarie e alla gestione dei flussi finanziari. Pertanto, per la gestione del rischio in commento si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale C dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

➤ **Violazione del diritto d'autore**

Per tale categoria di reato non sono stati ravvisati profili di rischio neppure in relazione all'installazione ed alla duplicazione di programmi e di *software* per i personal computer, tenuto conto che non vi sono dipendenti né postazioni informatiche operative proprie.

➤ **Reati contro l'attività giudiziaria**

Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere sussistenti profili di rischio connessi al delitto di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*". Tuttavia, a scopo prudenziale, tale area è trattata nella Parte Speciale A, alla luce delle affinità con il delitto di "*Corruzione in atti giudiziari*".

➤ **Reati ambientali**

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 undecies (reati ambientali, anche come modificati dalla legge 68/2015), non sono state ravvisate attività sensibili.

Infatti, gli scarichi idrici esistenti sono tutti qualificabili come "domestici" e non vi sono emissioni atmosfera. Inoltre, non avendo dipendenti, la Società non produce rifiuti.

➤ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Come si evince dal tenore della norma, il legislatore fonda la responsabilità dell'ente qualora il delitto di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 venga commesso nella sua forma aggravata prevista dal successivo comma 12 bis.

Pertanto, si ha l'illecito ex D.lgs. 231 quando il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (perché mai concesso, ovvero non rinnovato, scaduto, revocato o annullato) e tali lavoratori siano in numero superiore a tre, ovvero minori in età non lavorativa, o, ancora, siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Evidentemente, quindi, l'area di rischio di commissione del reato presupposto attiene alla gestione di personale dipendente proveniente da Paesi non

appartenenti all'Unione Europea, rispetto alla quale non sono state individuate attività a rischio, tenuto conto che la Società non ha in forze personale.

La valutazione non muta neppure con riguardo alla modifica del suddetto articolo ad opera della Legge 161/2017, che ha previsto come ulteriori reati presupposto l'art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter e 5 del D.lgs. 286/1998 in materia di immigrazione clandestina, posto che l'attività aziendale esula da qualsiasi attività connessa al trasporto di stranieri.

➤ **Razzismo e Xenofobia**

In relazione ai reati di "Razzismo e Xenofobia" si evidenzia come la Società non svolga in alcun modo, né si trovi nelle condizioni per ritenere astrattamente sussistente il rischio di effettuare propaganda, istigazione e/ o incitamento di comportamenti razzisti o xenofobi, ovvero di minimizzare o di fare apologia rispetto alla Shoah, a crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

➤ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

In considerazione dell'attività aziendale, che non rientra nell'ambito commerciale preso in considerazione dall'art. 25 quattordices, si ritiene possa escludersi l'astratta rilevanza della fattispecie nel contesto aziendale.

➤ **Reati di contrabbando**

Rientrano all'interno del catalogo dei reati presupposto tutte le fattispecie di cui al D.lgs. 141/2024 "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*" contenute nel Titolo VI dell'Allegato I e di cui al D.lgs. 504/1995 "*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*". Alla luce dell'attività svolta, non sono stati ravvisati significativi profili di rischio né in relazione alle fattispecie di contrabbando in quanto la Società non gestisce attività di import/export Extra UE, né per le fattispecie in materia di accise, tenuto conto che l'oggetto sociale esula da qualsiasi attività afferente la produzione, vendita o trasporto di prodotti energetici, tabacchi e bevande alcoliche.

➤ **Reati contro il patrimonio culturale**

Nessuna attività sensibile è stata individuata con riguardo alle fattispecie indicate all'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e all'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", tenuto conto che l'attività della Società non comporta, da un lato, la gestione di beni culturali e, dall'altro, attività di scavo. Nessun profilo di rischio è stato ravvisato neppure con riguardo alle attività di sviluppo/gestione immobiliare svolte all'estero tenuto conto che si tratta di attività poste in essere dalle controllate estere, a loro volta, per il tramite di altre Società proprietarie dei terreni/immobili oggetto di investimento. In caso di ulteriori novità normative che rendano necessario aggiornare il Modello organizzativo, il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione/integrazione delle attività di *risk analysis*.

Per maggiore chiarezza, si allega alla Parte Generale il documento di "mappatura del Rischio" (Allegato IV).

3.6. La struttura del Modello Organizzativo

Alla luce dei risultati dell'attività di *risk assessment*, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. è composto da:

- la presente "Parte Generale" che illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso;
- le singole "Parti Speciali" che, come sopra detto, si riferiscono alle specifiche tipologie di Reato analizzate ed alle Attività Sensibili, ivi identificate, ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- il Codice Etico;
- gli allegati richiamati nelle singole parti del Modello, tra cui le procedure adottate dalla Società controllante DeA Capital S.p.A. che gestisce talune attività aziendali in virtù dei contratti di servizi attivi - come indicato al precedente paragrafo 2.5. - ed applicabili a DeA Capital Partecipazioni.

La Parte Generale, la Parte Speciale e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello.

In generale, il Modello di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. si ispira ai seguenti principi:

- ogni operazione o azione che interviene in un'area sensibile deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo ricadente in un'area sensibile, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- l'attribuzione di poteri è coerente alla responsabilità organizzativa;
- è attribuito ad un Organismo di Vigilanza (si veda cap. 5), in stretto contatto con il vertice aziendale, il compito di promuovere l'attuazione, efficace e corretta, del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del Decreto e valutate nel Modello stesso;
- vengono messe a disposizione dell'OdV risorse adeguate affinché questo sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- sia garantita la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- sia effettiva la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- è previsto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle disposizioni contenute nel Modello;
- è istituito un obbligo di informazione nei confronti dell'OdV.

3.7 Protocolli e sistema di controllo preventivo

L'obiettivo che la Società si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal decreto.

Sulla base dell'attività di *risk analysis* sopra descritta, e meglio illustrata nelle singole Parti Speciali, sono stati elaborati i protocolli (anche procedure) necessari

a controllare le potenziali aree di rischio–reato.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto esaminate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti principi:

- l’organizzazione interna della Società, in linea generale, deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, con specifico riferimento all’attribuzione di poteri di rappresentanza e di funzioni operative;
- il sistema delle deleghe e di articolazione dei poteri deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” in relazione all’individuazione dei poteri attribuiti e consentire, comunque, la gestione efficiente dell’attività aziendale;
- le procedure ed i protocolli interni devono essere caratterizzati – compatibilmente con la struttura aziendale ed in relazione ai rischi realmente gestiti - dai seguenti elementi:
 - separazione all’interno di ciascun processo (c.d. segregazione delle funzioni), tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
 - traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. “tracciabilità”);
 - adeguato livello di formalizzazione e di diffusione.

Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione dei poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al modello – già utilizzati o operanti nell’ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del D.lgs. 231/01.

Qualora nell’ambito della prassi applicativa dovessero emergere fattori critici, la Società provvederà ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all’applicazione del Decreto.

Per una disamina delle procedure si rinvia alle singole Parti speciali.

4. La diffusione del Modello Organizzativo

DeA Capital Partecipazioni S.p.A. promuove la diffusione e la conoscenza del Modello da parte di tutti i suoi Destinatari, come specificati nel precedente paragrafo 3.2.

4.1 Informazione ad Amministratori, Sindaci e Società di revisione

Il presente Modello viene consegnato a ciascun Amministratore e Sindaco. Inoltre, dell'avvenuta adozione viene data notizia alla Società di Revisione.

4.2. Informazione ai soggetti terzi

Sono fornite ai terzi (fornitori, consulenti, collaboratori e partner commerciali) apposite informative sull'adeguamento della Società alle prescrizioni del D.lgs. 231/01, sull'adozione di Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente o a detto Codice possono avere nei rapporti contrattuali.

4.3. La formazione all'eventuale personale

Qualora la Società dovesse assumere personale, si provvederà a garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, mediante l'invio del Modello unitamente ad una comunicazione che illustri i principi sottesi al Modello stesso e l'erogazione di specifica attività formativa.

5. Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.lgs. 231/01, un requisito essenziale dello stesso e ne garantisce l'effettività.

Il presente paragrafo descrivere il sistema disciplinare da applicare qualora la Società assumesse personale.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo comportamenti sanzionabili la commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/01, la violazione di procedure indicate nel Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti della stessa costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel CCNL.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il soggetto responsabile della concreta

applicazione delle misure disciplinari, a seguito delle osservazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni disciplinari indicate nel presente capitolo si applicano anche nei confronti di chi:

- viola le misure di tutela adottate per le segnalazioni di *whistleblowing* (di cui al successivo paragrafo 6.8.), tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione dell'obbligo di riservatezza e la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- non effettua attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- mette in atto azioni o comportamenti per ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione.

Sono, altresì, previste sanzioni disciplinari qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

5.1 Misure nei confronti del personale che presta attività in service

Tenuto conto che la Società non ha personale e che la gestione di talune attività sensibili sono svolte in services dalla controllante Dea Capital S.p.A. – come indicate al precedente paragrafo 2.5 -, si rimanda al sistema di sanzioni disciplinari previsto dal Modello Organizzativo di DeA Capital S.p.A..

5.2 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Revisori

In caso di violazione del presente Modello o delle regole di condotta contenute nel Codice Etico da parte degli Amministratori, dei Sindaci o della Società di Revisione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. provvederanno ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni previste dalla vigente normativa.

5.3 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Soggetti Terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

6. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Il Decreto 231 prevede, ai fini dell'efficacia dell'esimente prevista dall'art. 6, anche l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

6.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Alla luce di quanto sopra e dei compiti che il Decreto 231 pone in carico all'OdV questo deve possedere i seguenti requisiti:

A. Autonomia, indipendenza ed imparzialità

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, evitando, così, qualsiasi condizionamento dovuto allo svolgimento di mansioni operative aziendali.

L'Organismo deve essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice aziendale, ovvero il Consiglio di Amministrazione.

B. Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unitamente all'indipendenza ed alla autonomia sopra descritte, garantiscono l'obiettività di giudizio.

C. Onorabilità

L'OdV non ha riportato sentenze, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati previsti dal D.lgs 231/01 ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

D. Continuità d'azione

L'OdV deve vigilare costantemente sulla applicazione del Modello, garantendo la continuità di tale attività.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Vertice aziendale.

6.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto 231 e dalle Linee guida di Confindustria, e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, alla luce delle peculiarità di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. - come illustrate nei precedenti capitoli del presente Modello - la Società ha ritenuto idoneo nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, individuando tale soggetto nella figura del Responsabile dell'Internal Audit di DeA Capital S.p.A., figura esterna alla società che garantisce l'indipendenza di giudizio e l'assenza di ipotetiche situazioni di conflitto di interessi.

Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza sono meglio dettagliate e descritte nel verbale del Consiglio di Amministrazione di nomina dell'Organismo di Vigilanza.

6.3. Nomina, durata in carica e cessazione dell'incarico

La nomina e la revoca dell'OdV sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con decisione presa a maggioranza dei componenti.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è la medesima di quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare immediatamente al CdA l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità richiesti per la carica.

Qualora le caratteristiche dell'OdV dovessero venir meno nel corso dell'incarico, il CdA procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità in capo ad un componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dello stesso dall'ufficio.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta, per stasi operativa o allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

La rinuncia da parte dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, l'incarico a OdV cessa automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro o professionale del medesimo con la Società.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'OdV.

6.4. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

È esclusa la possibilità di assegnare il ruolo di Organismo di Vigilanza a soggetti che:

- siano responsabili, all'interno della società, di altri incarichi operativi che possano portarli ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- siano il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
- abbiano prestato fideiussione, garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge); ovvero abbiano con quest'ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- rappresentino (di diritto o di fatto) o siano familiari di soggetti che, per i punti esposti, siano incompatibili con la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza;

La disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità prevista per l'Organismo di Vigilanza, dovrà ritenersi applicabile anche alle eventuali risorse dedicate.

6.5. I compiti, i poteri e gli obblighi dell'Organismo

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'efficacia, la coerenza, l'adeguatezza e il rispetto del Modello Organizzativo e delle relative procedure e protocolli, segnalando al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie;
- ;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello,;
- prevedere meccanismi di reporting interno volto ad ottenere informazioni utili allo svolgimento della funzione di monitoraggio della validità del Modello;

- rispondere adeguatamente alle manifestazioni di cattiva condotta proponendo agli organi competenti l'attivazione dei sistemi disciplinari interni;

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV è rimessa allo stesso Organismo, il quale disciplinerà il proprio funzionamento interno mediante un apposito Regolamento.

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza, è previsto che:

- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/01 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura delle funzioni attribuite.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui vengono in possesso, conformemente alle disposizioni del D.lgs. 24/2023.

Inoltre, l'Organismo si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di privacy.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di OdV.

6.6. Risorse finanziarie e rapporti di collaborazione dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.lgs. n. 231/01.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

6.7. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Il D.lgs. 231/01 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica. In linea generale, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informativo in merito ad ogni circostanza rilevante ai fini della migliore efficacia

del Modello e in relazione a ogni dato utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Per tale ragione, la Società ha adottato il documento “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”, (Allegato V), cui si rinvia per il dettaglio delle informazioni che prevede l’istituzione di un indirizzo di posta elettronica dedicato all’OdV – *odv@deacapitalre.it* - il cui accesso è riservato ai soli componenti dell’Organismo. A questo indirizzo dovranno essere inviate da parte degli organi sociali, del personale aziendale e dei collaboratori della Società le seguenti comunicazioni:

- su base periodica: ogni altra informazione, dati, notizie e documenti come identificati nell’Allegato V del Modello;
- su base occasionale: ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, che possano essere utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo, nonché quanto dallo stesso formalmente richiesto alle singole funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche definite dall’Organismo medesimo.

A titolo esemplificativo, le strutture aziendali indicate nell’Allegato V devono trasmettere all’OdV, con la necessaria tempestività, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal D.lgs. 231/2001 riguardanti la Società e/o i destinatari del Modello;
- le visite, le ispezioni e gli accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o un Soggetto Pubblico o equiparato e, alla loro conclusione, i relativi esiti, solo qualora rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati commessi nell’esercizio dell’attività lavorativa;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti nei confronti del personale eventualmente assunto e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni per violazioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure aziendali rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

- modifiche alla composizione degli organi sociali;
- cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale;
- variazioni delle deleghe e delle procure assegnate;
- la modifica dell'operatività aziendale;
- l'emissione e/o aggiornamento delle procedure richiamate nel Modello.

Per quanto riguarda le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e le violazioni del Modello Organizzativo, si invia al successivo paragrafo 6.8.

6.8. Whistleblowing

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le “*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” che è intervenuta sull'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D.lgs. n. 231/01.

Successivamente, il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tale Decreto ha ulteriormente modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, disponendo al comma 2 bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedono: canali di segnalazione interna per le segnalazioni di *whistleblowing*, il divieto di ritorsione ed un sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), conformi a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

Al fine di garantire l'efficacia del sistema interno di gestione delle segnalazioni, conformemente alle previsioni del D.lgs. 24/2023, la Società ha predisposto un proprio sistema interno di gestione delle segnalazioni che hanno ad oggetto le violazioni del Modello e le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ed ha, a tal fine, attivato un canale, costituito da una piattaforma informatica con accesso on-line.

In particolare, il sistema di segnalazione interno garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il sistema di segnalazione interno è dettagliatamente indicato nella procedura “*Whistleblowing*” (DEAP.PR.WSTL.0001) parte integrante del Modello, reperibile sulla intranet aziendale e sul sito web della società controllante DeA Capital S.p.A..

Si rinvia al predetto documento, per le indicazioni di dettaglio relative:

- al sistema interno di segnalazione e alle modalità di invio,
- ai soggetti che possono effettuare le segnalazioni,
- all'oggetto delle segnalazioni,
- al gestore della segnalazione,
- alle modalità di gestione della stessa,
- alle tutele garantite ai segnalanti, ai segnalati in mala fede e agli ulteriori soggetti indicati nella norma,
- alle sanzioni per chi viola le previsioni del D.lgs. 24/2023.

La procedura in oggetto prevede flussi informativi e modalità di trattamento tali da consentire all'OdV di ricevere adeguata informativa delle stesse e permettere al contempo all'Organismo di formulare indipendenti valutazioni e/o svolgere autonomi approfondimenti, ove ritenuto necessario.

Per le tutele garantite e il sistema disciplinare si rinvia, altresì, rispettivamente ai paragrafi 6.9. e 5..

6.9. Misure di tutela ai sensi della normativa sul *whistleblowing*

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sul *whistleblowing*, la Società - oltre a garantire la riservatezza dei dati acquisiti come indicato al precedente paragrafo 6.5. - vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (a titolo esemplificativo applicazione di misure

sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati alla segnalazione effettuata dal segnalante in buona fede e si impegna a garantire la tutela dei segnalanti e degli ulteriori soggetti/enti protetti dalla normativa sul whistleblowing contro i suddetti atti.

Gli atti eventualmente assunti che vengano riconosciuti come ritorsivi sono considerati nulli.

Il personale che ritiene di aver subito una discriminazione può segnalarlo al gestore della segnalazione, come previsto nella procedura “Whistleblowing”. Inoltre, può darne comunicazione all’ANAC o presentare denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. L’uso illegittimo del sistema disciplinare può comportare l’applicazione di provvedimenti nei confronti dell’autore dell’abuso.

Ai sensi della normativa sul whistleblowing la tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate in mala fede che si rivelino infondate.

Si rimanda, per maggiore dettaglio, a quanto previsto dalla Procedura “Whistleblowing” (DEAP.PR.WSTL.0001).

6.10. La raccolta e la conservazione delle informazioni

Tutta la documentazione relativa all’attività dell’OdV è dallo stesso conservata in un apposito *data base* strettamente riservato (informatico o cartaceo) per un periodo 10 anni.

6.11. Il reporting agli organi societari

L’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all’attività svolta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale con una periodicità annuale, nonché in via continuativa ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità, il Presidente, l’Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale.

L'OdV propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

6.12. Rapporti con gli OdV delle Società appartenenti al Gruppo

Come esposto nel paragrafo 2.5., DeA Capital Partecipazioni S.p.A. appartiene al Gruppo DeA Capital, nel quale altre società si sono dotate di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01.

Pertanto, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e la dottrina più avveduta, la Società ed il gruppo DeA Capital hanno previsto e strutturato un sistema informativo in grado di consentire ed agevolare le comunicazioni che possono essere rilevanti o di interesse per il Gruppo stesso.

In particolare, il Gruppo promuove lo scambio periodico di informazioni tra gli organismi delle società del gruppo: infatti, tale scambio periodico di informazioni reciproche consente di avere una visione globale dei rischi e delle eventuali carenze presenti nel gruppo, consentendo ai singoli organismi di intervenire in modo unitario evitando di creare "spazi grigi" in cui, per mancanza di chiarezza sugli ambiti di competenza, possano annidarsi rischi concreti.

Inoltre, viene assicurata una collaborazione tra Organismo di Vigilanza e la funzione *Internal Audit* di Gruppo. Le conoscenze tecniche e la maggiore estensione dell'ambito dei controlli da questa normalmente svolti possono essere molto utili per individuare e/o approfondire situazioni di rischio e trovare controlli a presidio specifici.

Alla luce di questa esigenza di coordinamento il Modello della società DeA Capital Partecipazioni S.p.A. prevede:

- un flusso di informazioni interno a DeA Capital Partecipazioni S.p.A. nei confronti del suo OdV;
- un flusso di informazioni da parte degli OdV delle Società controllate da DeA Capital Partecipazioni S.p.A. nei confronti dell'OdV di quest'ultima;
- un flusso di informazioni da parte dell'OdV di DeA Capital Partecipazioni S.p.A. nei confronti dell'OdV della Capogruppo DeA Capital S.p.A.

Al presente Modello viene allegato un prospetto descrittivo dei flussi informativi sopra esposti in sintesi (Allegato V).